Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 24-3-2005

Messaggio n. 13032

OGGETTO: **Permessi ai sensi della legge 104/92. Riflessi su gratifica natalizia e ferie per i lavoratori assicurati.**

A seguito di un parere (contenuto in una lettera indirizzata ad una associazione di categoria) espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del conseguente messaggio n. 36370 del 10.11.2004 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, riferito a problematiche contrattuali specifiche relative ai dipendenti INPS -e quindi valido pertanto soltanto per gli stessi- sono pervenute numerose richieste da parte di alcune Sedi periferiche e da Aziende private circa l'applicabilità di quanto in essi contenuto.
Il Ministero ritiene in sostanza che sia la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie relative ai permessi goduti ai sensi della legge 104/92, debbano essere corrisposte ai fruitori dei permessi stessi.
Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13° mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto (v. circ. n. 80/1995, par. 4, che rinvia, per quanto di interesse, alle circolari n. 134371 AGO del 2.4.1981 e n. 134378 AGO del 31.8.1981).
Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d. "permessi per allattamento", sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di che trattasi.

Il richiamo all'art. 7 della legge 1204/71 (ora art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001) va inteso, quindi, nel senso che da parte del datore di lavoro non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia (o altre mensilità) in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'INPS.
Per quanto riguarda il problema delle ferie l'Istituto ritiene che lo stesso esuli dalla propria competenza, trattandosi di un istituto contrattuale la cui disciplina è lasciata alle singole contrattazioni collettive di categoria.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to ZICCHEDDU